



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABRIZIO DE FRANCESCO

Seduta del 22/12/2017

FATTO

La parte ricorrente ha affermato di aver stipulato nel novembre del 2011, con l'intermediario resistente, un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione, poi estinto anticipatamente nel mese di maggio del 2016, dopo la scadenza di n. 52 delle 120 rate originariamente previste. Dopo aver esperito infruttuosamente la fase del reclamo, la parte ricorrente si è rivolta all'ABF chiedendo il rimborso di spese, commissioni ed oneri non ancora maturati al momento dell'estinzione, compresi costi assicurativi, per complessivi € 1.072,30, oltre agli interessi legali con decorrenza dall'anticipata estinzione ed oltre alla rifusione delle spese legali. Al momento della decisione non sono pervenute controdeduzioni dall'intermediario.

DIRITTO

1) Il Collegio rileva che l'intermediario resistente risulta attualmente cancellato sia dall'elenco generale, sia dall'elenco speciale previsti dagli artt. 106 e 107 TUB, con decorrenza dal 23.10.2017. Il ricorso può tuttavia essere ugualmente deciso in quanto l'intermediario risultava iscritto nei suddetti albi al momento della sua presentazione, avvenuta il 20.6.2017. Come chiarito da altri Collegi ABF, infatti: *“la Banca d'Italia con provvedimento interno del 2011 ha chiarito che il criterio di determinazione dell'ammissibilità del ricorso è quello della “sussistenza della qualifica alla data della domanda. In altri termini, ciò che si richiede è che, alla data di presentazione del ricorso,*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

l'intermediario convenuto fosse iscritto all'albo di cui all'art. 106 tub, dovendosi nel caso contrario concludere per l'inammissibilità del ricorso" (così Collegio Roma, decisione n. 6678 del 08.09.2015). Dunque, sussistendo la qualifica di intermediario al momento della presentazione del ricorso, lo stesso deve ritenersi ammissibile" (Collegio di Roma, decisione n. 12988/2017).

2) Nel merito il Collegio, richiamato il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni, degli oneri e costi finanziari non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio (o della pensione) per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; vedi anche, per gli oneri assicurativi: Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/2015); rilevato, con riferimento alle commissioni oggetto di ricorso, che le stesse non risultano compiutamente descritte in contratto e difettano di sufficiente specificità al fine di desumerne l'integrale natura *up-front*, in contrasto con le esigenze di tutela e di inequivoca informazione del consumatore e che, pertanto, devono qualificarsi *recurring* ai sensi dell'art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell'art. 1370 c.c.; ritenuto pertanto che, dall'esame della documentazione in atti, alla stregua dei criteri suenunciati, la somma complessivamente da rimborsare risulta pari ad € 1.072,30, come riassunto dalla tabella qui di seguito riportata:

rate pagate	52	rate residue	68	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni bancarie</i>				78,60	44,54	559,64	-515,10
<i>Commissioni di intermediazione</i>				2.574,94	1.459,13		1.459,13
<i>Oneri Assicurativi</i>				226,36	128,27		128,27
Totale							1.072,30

considerato infine che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente ed accertato, invece, che non sussistono i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento per il riconoscimento in suo favore delle spese legali.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.072,30, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA